

Per la Cassazione sono tassativi i casi in cui il processo torna al grado precedente

# Rimessione al giudice limitata

## L'omessa comunicazione non comporta la retrocessione

Pagina a cura  
di **SERGIO TROVATO**

La trattazione dell'appello in pubblica udienza senza una preventiva comunicazione a una delle parti costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza. Tuttavia, questo grave errore non comporta la rimessione del processo al giudice di primo grado. La stessa regola vale se la comunicazione sia stata omessa nel giudizio d'appello, nel caso in cui non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto. I casi che comportano la rimessione al primo giudice, infatti, sono tassativi e non vi rientra l'omessa comunicazione alle parti, almeno 30 giorni prima, dell'avviso di fissazione dell'udienza di discussione. Questo importante principio è stato affermato dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza 28471 del 5 novembre 2019.

Per i giudici di legittimità, nel contenzioso tributario di primo grado e d'appello la comunicazione della data dell'udienza di discussione della controversia serve a garantire il diritto di difesa e il contraddittorio tra le parti. Pertanto, la sua omissione determina la nullità della decisione. Tuttavia, i casi di nullità che comportano la rimessione del processo al primo giudice sono tassativi e tra essi non rientra l'omessa comunicazione della data dell'udienza. Questa interpretazione non è in contrasto «né con il principio del doppio grado di giurisdizione, che, com'è noto, non è coperto da garanzia costituzionale, né con il diritto di difesa, che appare ampiamente salvaguardato dalla previsione del potere dovere del giudice di appello di decidere la causa nel merito». Per la Cassazione, il principio è applicabile anche al giudizio di legittimità, in quanto «la trattazione dell'appello in pubblica udienza, senza preventivo avviso alla parte, costituisce una nullità processuale che travolge, per violazione del diritto di difesa, la sentenza successiva, ma non determina la retrocessione del processo alla Commissione tributaria regionale, ove non siano necessari accertamenti di fatto nel merito e debba essere decisa una questione di mero diritto». Del resto, anche il principio costituzionale della ragionevole durata del processo non consente di emanare pronunce che allungano i tempi del giudizio, se le parti di fatto non hanno alcuna utilità per il diritto di difesa.

La Cassazione, con l'ordinanza 6504 del 6 marzo 2019, aveva già dichiarato nulla la sentenza pronunciata dal giudice tributario poiché non era

### La rimessione in breve

Riferimento normativo	Articolo 59 del decreto legislativo 546/1992
La causa viene rimessa alla Commissione tributaria provinciale o regionale	<ul style="list-style-type: none"> <li>• se il giudice dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo giudice;</li> <li>• ritiene che il contraddittorio non sia stato regolarmente costituito o integrato;</li> <li>• riconosce che la sentenza impugnata, giudicando in maniera erronea, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale;</li> <li>• accerta che il collegio giudicante non era legittimamente composto;</li> <li>• rileva l'omessa sottoscrizione della sentenza</li> </ul>
La causa non deve essere rimessa al primo giudice	Se non è stata comunicata alla parte interessata la data dell'udienza di discussione

### Quando ricorrono le eccezioni

Normalmente, la commissione regionale decide nel merito la causa, tenuto conto dei motivi di contestazione della sentenza di primo grado sollevati dalla parte, totalmente o parzialmente, soccombente nel giudizio di primo grado. Solo in alcuni casi, che rappresentano delle eccezioni, la sentenza d'appello non ha efficacia sostitutiva e non riesamina il merito della causa. Questo avviene nelle ipotesi contemplate dall'articolo 59 del decreto legislativo 546/1992. Quando ricorrono i casi elencati da questa norma, il giudice d'appello non può che rimettere la causa alla commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata. Ciò si verifica quando: a) dichiara la competenza declinata o la giurisdizione negata dal primo

giudice; b) nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato; c) riconosce che la sentenza impugnata, giudicando in maniera erronea, ha dichiarato estinto il processo in sede di reclamo contro il provvedimento presidenziale; d) il collegio giudicante non era legittimamente composto; e) manca la sottoscrizione della sentenza da parte del giudice. Questi casi costituiscono delle eccezioni, in quanto normalmente il giudice di secondo grado decide il merito della controversia ordinando mezzi istruttori e, qualora lo ritenga necessario, disponendo la rinnovazione degli atti nulli compiuti in primo grado.

© Riproduzione riservata

stato comunicato alle parti l'avviso di fissazione dell'udienza almeno trenta giorni prima della data stabilita per la discussione della causa. La regolare comunicazione della data d'udienza assolve alla funzione di garantire il diritto di difesa e il principio del contraddittorio. L'errore commesso dalla segreteria del giudice era stato

dichiarato grave. L'omissione non si esaurisce in una mera irregolarità priva di effetti invalidanti, ma determina la nullità dei successivi atti processuali e della sentenza. Lo stesso principio era stato enunciato in passato con la sentenza 23607/2012.

**La comunicazione dell'udienza.** In realtà, l'ar-

ticolo 31 del decreto legislativo 546/1992 prevede che la segreteria della commissione sia tenuta a avvisare dell'udienza di discussione le parti che si sono regolarmente costituite in giudizio. Questo adempimento deve essere osservato sia in primo grado che in appello. La controversia è trattata in camera di consiglio,

senza le parti, se almeno una non richiede espressamente che la discussione avvenga in udienza pubblica. Dopo che sono scaduti i termini per la costituzione delle parti, il presidente della Commissione tributaria fissa la data della controversia e nomina il relatore. La segreteria deve avvisare le parti almeno 30 giorni liberi prima della data fissata. Ugual avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di giustificato impedimento del relatore, che non possa essere sostituito, o di alcuna delle parti o per esigenze del servizio.

Le comunicazioni, normalmente, devono essere fatte nel domicilio eletto. Solo in mancanza dell'elezione di domicilio assume rilevanza la residenza dichiarata dalla parte nell'atto di costituzione in giudizio. Se intervengono variazioni, relativamente a elezione di domicilio, residenza dichiarata o sede, hanno effetto dal decimo giorno successivo a quello in cui sia stata notificata la denuncia di variazione alla segreteria e alle parti costituite. Quando mancano o sono assolutamente incerte sia l'elezione di domicilio o la dichiarazione di residenza oppure la sede nel territorio dello stato, le comunicazioni vanno fatte presso la segreteria della Commissione tributaria. Va ricordato che, a partire dal 1° luglio 2019, è ormai obbligatorio il processo telematico. Le parti, infatti, devono notificare gli atti processuali solo tramite Pec (posta elettronica certificata) e la comunicazione dell'indirizzo Pec equivale a elezione di domicilio. Questo adempimento non è imposto qualora la controversia sia di valore non superiore a 3 mila euro e i contribuenti intendono difendersi personalmente, senza l'assistenza tecnica di un difensore abilitato.

© Riproduzione riservata

### FISCO FLASH A cura dello Studio F. Ghiglione e A. Chio

#### Fisco

##### IMPOSTA DI REGISTRO

Imposta di registro ridotta per l'acquisto del terreno dei soggetti Iap (Entrate risp. Interp. n. 491 del 25/11/2019)

##### RIMPATRIATI

Il lavoratore distaccato che rientra in Italia per un nuovo contratto di lavoro con altro datore di lavoro può usufruire del regime speciale dei lavoratori rimpatriati (Entrate risp. Interp. n. 492 del 25/11/2019)

##### MATRIMONI

Esenti da imposta di registro, ipotecaria e bolli i trasferimenti immobiliari a se-

guito di scioglimento del matrimonio (Entrate risp. Interp. n. 493 del 25/11/2019)

##### TRASFERIMENTI

Possibile applicare il prezzo-valore ai trasferimenti di immobili quale corrispettivo della rinuncia all'eredità (Entrate risp. Interp. n. 494 del 25/11/2019)

##### RESIDENZA

Il lavoratore che trasferisce la residenza in Italia dopo l'1/7/2019 usufruisce dell'agevolazione a partire dal 2020 (Entrate risp. Interp. n. 495 del 25/11/2019)

##### ISCRIZIONE AIRE

Anche senza l'iscrizione Aire è possibile usufruire del regime speciale per i lavoratori rimpatriati dopo il 30/4/2019 (Entrate risp. Interp. n. 497 del 25/11/2019)

##### TRASFORMAZIONI SOCIETARIE

È possibile la trasformazione di una società di persone in società di capitali per usufruire della tassazione Ires per le cessioni degli immobili posseduti dalla stessa (Entrate risp. Interp. n. 503 del 28/11/2019)

##### FATTURAZIONE

In presenza di prestazioni da fatturare il professionista non può cessare la partita Iva (Entrate risposta n. 20 del 29/11/2019)



La versione integrale è disponibile su [www.italioggi.it/docio7](http://www.italioggi.it/docio7)